

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI.

**La seduta comincia alle 9.**

ADRIA BARTOLICH, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri. (*È approvato*).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bova, Lamacchia, Lumia, Miccichè, Molinari, Morgando, Napoli, Neri, Olivo, Rizzi, Vendola sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventisei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Contingentamento dei tempi di esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito delle riunioni del 17 dicembre 1998 e dell'11 gennaio 1999 della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per

l'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno, che risultano così ripartiti:

relatore: 30 minuti;

Governo: 30 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 15 minuti;

interventi a titolo personale: 20 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 1 ora e 40 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 16 minuti;

forza Italia: 21 minuti;

alleanza nazionale: 19 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 9 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 15 minuti;

UDR: 7 minuti;

comunista: 7 minuti.

rinnovamento italiano: 6 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 8 minuti; rifondazione comunista: 7 minuti; CCD: 6 minuti; Italia dei valori: 5 minuti; socialisti democratici italiani: 4 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (4118) (ore 9,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali  
- A.C. 4118)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Amoruso.

FRANCESCO MARIA AMORUSO, *Relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'accordo con la Macedonia che ci accingiamo a ratificare oggi ha come obiettivo primario la promozione e la protezione degli investimenti italiani nella Repubblica di Macedonia e di favorire, quindi, la cooperazione economica fra i due paesi,

attraverso un appropriato quadro giuridico internazionale di garanzia e tutela.

Nella sua struttura e nei suoi contenuti il provvedimento ricalca le decine di accordi bilaterali già siglati dall'Italia con numerosi altri paesi ed attualmente in vigore. La definizione di investimento, di investitore, di reddito e di territorio, il principio della nazione più favorita, il diritto al risarcimento per danni provocati da guerre e disordini civili, l'indennizzo in caso di esproprio dovuto a nazionalizzazioni o ad altre misure similari, procedure certe per la risoluzione di eventuali controversie sono tutti elementi caratterizzanti questa tipologia di accordi e presenti nello specifico, che ha una durata prevista di dieci anni, rinnovabili per altri dieci, salvo denuncia scritta da una delle parti.

Pur essendo un piccolo Stato, di circa 2 milioni di abitanti, la Macedonia rappresenta un mercato di sicuro interesse per gli imprenditori italiani per la posizione strategica che esso occupa. Situato al centro dei Balcani, esso costituisce, infatti, uno snodo delle principali vie di comunicazione fra l'Europa occidentale, il Medio Oriente e l'Europa dell'est. Questo suo ruolo è tanto più evidente e di interesse per le nostre regioni meridionali che, attraverso la Macedonia, risalgono fino all'Europa dell'est. Del resto, recenti iniziative, quali ad esempio la fiera del levante in Albania, vanno in questa direzione ed hanno rappresentato, sotto questo aspetto, un sicuro successo.

Le principali scuole di pensiero economico, nello studio degli investimenti diretti esteri, hanno dimostrato che, in linea generale, le scelte logistiche delle imprese transnazionali e multinazionali sono dettate dal grado di apertura del mercato domestico e dall'ampiezza del mercato di riferimento. È indubbio, in questo senso, che la Macedonia rappresenti un ambiente ideale in considerazione della citata funzione di ponte verso le nazioni ad essa più vicine ma distanti dall'Europa occidentale. Il suo coinvolgimento nei processi decisionali dell'Organizzazione mondiale del commercio vanno appunto in questa direzione.

I principali indicatori della giovane economia macedone sono incoraggianti. Il prodotto interno lordo è in continua e costante crescita dal 1994. L'inflazione è passata dal 121 per cento del 1993 al 3 per cento del 1996; nel 1997, a dire il vero, ha subito un leggero rialzo, ma questo a causa della svalutazione del dinaro del 16 per cento, misura voluta dal Fondo monetario internazionale per stimolare le esportazioni dello Stato balcanico, al fine di rilanciarne l'economia. La produzione industriale è in aumento e presenta indici positivi. Nel 1995, infine, è stato accordato un finanziamento di 85 milioni di dollari dalla Banca mondiale, uno di 45 milioni *stand by* dal Fondo monetario internazionale ed uno di 4 milioni di marchi dalla BERS.

Gli unici elementi di preoccupazione, per cui la realtà macedone richiede estrema attenzione da parte nostra ma che sembrano sulla via del superamento (anche se certo non possono lasciarci indifferenti), derivano dai suoi rapporti poco sereni con gli Stati vicini. Dalla Bulgaria e dalla Grecia vengono i problemi maggiori, anche se il recente avvicinamento della Macedonia alla NATO e l'accordo di cooperazione siglato con l'Unione europea dovrebbero stemperarne le incomprensioni.

In conclusione, si chiede all'Assemblea un voto favorevole sul disegno di legge di ratifica n.4118.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**UMBERTO RANIERI**, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Rivolta. Ne ha facoltà.

**DARIO RIVOLTA.** Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dal relatore. Concordiamo sulla necessità della ratifica di questo accordo ed auspichiamo che i rapporti tra l'Italia e la

Macedonia (così come con gli altri paesi di quell'area, che speriamo si pacifichi al più presto in maniera duratura) possano progressivamente incrementarsi.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

**FABIO CALZAVARA.** Non aggiungo altro alle considerazioni già svolte dai colleghi, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in sede di dichiarazioni di voto.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 maggio 1997 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (4181) (ore 9,10).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 maggio 1997, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali  
- A.C. 4181)**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pezzoni.

MARCO PEZZONI, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento del quale si chiede la ratifica è inteso a garantire un rapporto regolare ed un favorevole quadro giuridico tra l'Italia e la Georgia, nonché a sostenere l'interessante evoluzione legislativa che ormai caratterizza quest'ultima come Stato sempre più democratico, anche grazie alla Costituzione del 1995 ed all'azione intelligente e tenace del Presidente Shevardnadze.

Certo non va sottovalutato che le sfide a cui la Georgia è sottoposta in quell'area geopolitica sono ancora da vincere, a partire dall'ambizione che il Presidente Shevardnadze ha avuto in questi anni di fare della Georgia un motore di tutta l'area transcaucasica, soprattutto per quanto riguarda il collegamento con l'Europa e la valorizzazione della produzione e del trasferimento del petrolio. È evidente anche la Georgia è tuttora caratterizzata da tensioni interne e da rischi di secessione. Tuttavia, malgrado vi siano ancora forti tensioni con alcune regioni interne che si sono proclamate indipendenti, come l'Ossezia meridionale, come l'Abcasia, proprio il 1998 ha caratterizzato un interessante ripresa di dialogo politico e di primi passi verso un accordo che Shevardnadze auspica sia la trasformazione della Georgia in uno Stato federale.

È molto importante, dunque, che l'Unione europea e che l'Italia guardino con grande attenzione a quello che sta accadendo in quel paese per l'interessante collocazione geopolitica di cui parlavo, per l'importanza non solo economica ma anche in termini di stabilità che la Georgia può garantire in quell'area.

L'accordo che qui si vuole ratificare garantisce gli investimenti italiani; prevede, ad esempio, delle garanzie per l'investitore italiano in caso di nazionalizzazione o esproprio; è altresì prevista una disciplina in ordine al trattamento in caso di danni derivanti da guerre o eventi simili. È contemplata la libera trasferibi-

lità dei redditi derivanti dall'investimento e la previsione di procedure arbitrali. Insomma è previsto tutto quello che rientra in un quadro di cooperazione economica e industriale per favorire l'interscambio commerciale e la crescita anche economica interna della Georgia.

L'anno scorso, il reddito medio *pro capite* della Georgia era ancora molto basso: non più di 35 dollari al mese. È evidente che l'Europa e l'Italia devono aiutare la crescita economica della Georgia ed anche l'inclusione di questo paese in un dialogo sempre più forte con le istituzioni dell'Unione europea.

Il Presidente Shevardnadze l'anno scorso è scampato ad un attentato (il quinto da quando è Presidente) e questo sta a significare che le tensioni ci sono ancora tutte. Inoltre, proprio l'anno scorso, si è rischiato che la Georgia «impugnasse» nei confronti dell'ONU la presenza militare russa, che serve da interposizione nelle aree di cui ho parlato poc'anzi e dove esistono ancora tensioni etniche e religiose.

Tuttavia, questo progetto di Stato federale, questo inizio di trattative che avvengono per l'Ossezia meridionale a Mosca e per l'Abcasia a Ginevra, fa intravedere la possibilità di conseguire in tempi rapidi una soluzione pacifica e negoziata, rendendo così sempre più stabile la Georgia in quel delicato contesto geopolitico.

Sono queste le ragioni che ci spingono a chiedere un'approvazione convinta di questo provvedimento e a sollecitare inoltre, così come abbiamo già fatto per un provvedimento simile concernente la cooperazione culturale e scientifica con la Georgia, il Governo italiano in ordine alla costituzione e alla realizzazione dell'ambasciata in Georgia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

UMBERTO RANIERI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Rivolta. Ne ha facoltà.

DARIO RIVOLTA. Condivido quanto ha detto il relatore nonché il suo auspicio che il provvedimento sia rapidamente approvato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

FABIO CALZAVARA. Rinuncio.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: S. 2743.**

**— Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (4607) (ore 9,14).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

#### **(Discussione sulle linee generali — A.C. 4607)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lento.

FEDERICO GUGLIELMO LENTO, *Relatore*. L'accordo di collaborazione culturale con l'Etiopia, firmato a Roma l'8 aprile 1997, si inserisce nelle linee generali dell'azione culturale del Ministero degli esteri volta a sviluppare pienamente gli spazi di promozione e collaborazione in tale essenziale campo di proiezione della politica estera italiana.

L'accordo in esame riguarda un paese di cruciale rilevanza in Africa e nei rapporti tra l'Italia e tale area geografica. L'accordo, oltre alla positiva funzione che può svolgere sul piano bilaterale, testimonia lo speciale interesse del nostro paese verso l'intero Corno d'Africa dove l'Etiopia rappresenta un fondamentale punto di riferimento.

Il negoziato condotto con l'Etiopia per giungere alla firma dell'intesa culturale in questione ha inoltre sempre tenuto conto dei profondi vincoli storici che hanno tradizionalmente legato tale paese all'Italia e che possono rendere la collaborazione culturale particolarmente feconda e tale da fungere da catalizzatore di un più generale rilancio dei rapporti economici-commerciali.

L'accordo definisce i principi ed i settori di attività rispetto ai quali la collaborazione culturale tra i due paesi dovrà svilupparsi. Gli obiettivi prioritari che esso individua e che più ci interessano riguardano principalmente l'insegnamento dell'italiano e il conseguente sostegno delle nostre istituzioni educative e culturali in Etiopia, la collaborazione interuniversitaria e la cooperazione in campo archeologico.

Si individuano, qui di seguito, i punti essenziali dell'accordo in parola.

L'articolo 1 ha natura essenzialmente preambolare ed individua sinteticamente i settori compresi, gli obiettivi fissati e gli obblighi assunti dalle parti. In particolare i due paesi si impegnano per la reciproca conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali e la cooperazione nell'istruzione, nelle arti e nelle scienze.

L'articolo 2 è dedicato allo sviluppo della collaborazione accademica, attraverso il rafforzamento di intese interuni-

versitarie, lo scambio di professori, l'avvio di ricerche comuni e l'organizzazione di seminari e simposi. La reciproca informazione sulle suddette intese già concluse o ancora da perfezionare costituirà un necessario corollario per l'efficace funzionamento della collaborazione accademica in questione.

L'articolo 3 disciplina il modo in cui la cooperazione potrà svilupparsi regolamentando l'attività delle rispettive istituzioni culturali sul territorio della controparte, sia che si tratti di istituti di cultura, di associazioni culturali o istituzioni scolastiche. Tali disposizioni risultano di notevole rilevanza in special modo per il funzionamento delle scuole italiane e del nostro istituto di cultura in Addis Abeba. Tali organismi potranno in tal modo usufruire, tra l'altro, di facilitazioni doganali volte a favorire la loro attività e quella del relativo personale.

L'articolo 4 prevede che le parti esaminino la possibilità, nell'ambito delle rispettive legislazioni, di giungere ad un futuro accordo per l'equipollenza dei titoli accademici e dei diplomi di ogni tipo, ordine e grado.

L'articolo 5 è dedicato alla reciproca diffusione ed insegnamento della lingua e della letteratura, mediante la creazione di cattedre e dottorati presso le istituzioni universitarie destinati ad incrementare la conoscenza delle rispettive eredità culturali. Una maggiore diffusione della lingua e della cultura italiana in Etiopia rappresenta un necessario elemento di continuità rispetto al passato, al fine di preservare un tradizionale patrimonio di conoscenze nei confronti dell'Italia che in Etiopia non è stato mai del tutto dimenticato.

L'articolo 6 riguarda lo studio dei sistemi scolastici dei due paesi nell'ottica di un incremento della conoscenza reciproca, con l'avvio di contatti tra le rispettive amministrazioni, attraverso lo scambio di esperti, insegnanti e classi.

L'articolo 7 regola le borse di studio, che rappresentano un fondamentale strumento di supporto all'insegnamento della lingua, tenendo in particolare conto quelle, di natura prevalentemente scienti-

fica, concesse parallelamente nel quadro della cooperazione allo sviluppo. Le due parti favoriranno la formazione di italianisti e di etiopisti dei due paesi per l'insegnamento nelle rispettive università ed istituzioni scolastiche.

L'articolo 8 è espressione dell'esigenza, che si è ritenuto di far valere in tutti i più recenti accordi culturali, di stabilire una più stretta collaborazione per combattere l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illecito di opere d'arte e di qualunque oggetto che faccia parte del patrimonio culturale di uno dei due paesi.

L'articolo 9 sollecita le parti ad incoraggiare ogni possibile collaborazione nei settori della musica, della danza, anche popolare, del teatro e del cinema, mediante lo scambio di artisti e la partecipazione ai festival, alle rassegne cinematografiche, nonché ai più importanti eventi artistico-culturali. Esso prevede inoltre lo scambio di mostre di adeguato livello, capaci di esprimere in modo significativo i valori culturali ed artistici dei due paesi.

L'articolo 10 concerne i prioritari settori dell'archeologia, paleontologia, antropologia, conservazione e restauro dei beni culturali, prefigurando scambi di informazioni ed esperienze, anche di intesa con altri paesi e organizzazioni internazionali, e il sostegno delle missioni archeologiche. La significativa intensificazione della collaborazione nel campo archeologico in esame conferma i più significativi risultati conseguiti finora dalle nostre missioni in Etiopia e mira a promuovere ogni utile prospettiva di trasferimento di *know how* di cui siamo depositari.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 completano il quadro della collaborazione culturale tra le due parti, ponendo l'accento sulla collaborazione tra archivi e biblioteche, i settori dell'informazione, dello sport, della gioventù e della radiotelevisione.

L'articolo 15 prevede, infine, la costituzione di una commissione mista che dovrà tradurre in norme precise (attraverso programmi esecutivi, di regola a carattere pluriennale) i principi accolti nell'accordo. Tale commissione potrà riu-

nirsi alternativamente nelle due capitali solo dopo l'avvenuta ratifica dell'accordo stesso, secondo le norme costituzionali di ognuno dei due paesi.

L'accordo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, resterà valido a tempo indeterminato salvo denuncia di una delle due parti con un preavviso di sei mesi. Quest'ultima è una clausola formale, che viene di regola inserita in tutti gli accordi di tale natura.

Anche per il mandato che mi è stato conferito in Commissione, chiedo all'Assemblea un voto favorevole sulla ratifica di questo trattato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

UMBERTO RANIERI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Rivolta. Ne ha facoltà.

DARIO RIVOLTA. Rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

FABIO CALZAVARA. Rinuncio ad intervenire riservandomi di farlo in sede di dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. Sta bene.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (4666) (ore 9,22).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rati-

fica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali  
- A.C. 4666)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare in sostituzione del relatore, l'onorevole Pezzoni.

MARCO PEZZONI, *Relatore f.f.*. Signor Presidente, siamo di fronte alla ratifica di un accordo di amicizia e di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan che ha soprattutto, direi quasi esclusivamente, carattere programmatico e politico: quindi non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato. Eppure, l'accordo ha un grande significato perché l'Uzbekistan è una delle dodici Repubbliche dell'ex Unione Sovietica che costituiscono la Comunità di Stati indipendenti. Nel centro Asia l'Uzbekistan, tra queste Repubbliche ex sovietiche, è la più popolosa con 24 milioni di abitanti; il paese ad essa più vicino, e con caratteristiche assai simili, il Kazakistan, ha già stretto un uguale rapporto di amicizia con l'Italia a partire addirittura dal 1994. Era quindi giusto instaurare un uguale trattamento tra l'Italia e l'Uzbekistan.

Quest'ultimo è in gran parte un paese di religione islamica sunnita, e sta faticosamente costruendo il proprio processo democratico, tuttora con gravi limiti. È importante, ad esempio, che l'Uzbekistan faccia parte dell'OSCE e che, proprio in virtù di questa appartenenza all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea, abbia accertato l'istituzione di enti e di presenze a tutela e promozione dei diritti umani.

L'Uzbekistan fa parte anche della *partnership for peace* della NATO. Proprio ultimamente, però, con un referendum, ha impedito nuove elezioni per un maggior pluralismo interno e ha dato a Karimov il mandato presidenziale fino al 2000. Dunque, vi sono tensioni, incertezze, contraddizioni interne soprattutto in quell'area attraversata da grandi problemi. Si tratta della zona in assoluto più ricca di petrolio e di gas dell'intero pianeta: circa il 50 per cento delle risorse per il futuro dell'umanità sono concentrate in quella zona, attraversata da tensioni non risolte: per esempio, l'Uzbekistan ha una grave questione aperta con il vicino Afghanistan, anche perché uno dei signori della guerra di questo paese, sconfitto in questi anni dai Talebani, generale Dostum, era di origine uzbeka.

È un paese con rapporti ambivalenti ed oscillanti con Mosca.

Da un lato, i rapporti si mantengono cordiali, ma, dall'altro, l'Uzbekistan è alla ricerca di una nuova collocazione internazionale, tanto è vero che ha suscitato un certo clamore il fatto che nell'aprile del 1995, alla presenza del segretario alla difesa americano, Perry, ha firmato con gli Stati Uniti un accordo di collaborazione militare, creando un canale, un rapporto privilegiato con gli USA anche sulla questione della sicurezza militare.

Signor presidente e colleghi, richiamo ancora una volta l'importanza che per quest'area — l'Uzbekistan, il Kazakistan, il centro Asia — si dia vita ad un nuovo soggetto internazionale, non solo per gli interessi economici connessi a quest'area, ma anche per la situazione in continua ebollizione, e l'Italia può favorire questa nuova apertura dell'Unione europea, che deve guardare a questa come ad un'area geostrategica importantissima.

Ecco perché è importante questo accordo, che è soprattutto programmatico, che richiama questioni di diritto internazionale, che cerca anche di valorizzare i rapporti bilaterali tra i rispettivi Parlamenti, perché crescano il pluralismo, il rispetto dei diritti umani, la cornice giuridica che permetta la valorizzazione della

cultura, la collaborazione degli istituti di ricerca scientifica, gli scambi culturali, ma anche la consultazione precedente forum internazionali che riguardano la non proliferazione nucleare oppure i processi di disarmo. E ancora, esso promuove la collaborazione sul controllo dei flussi migratori e contro l'immigrazione clandestina, oppure sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale, al narcotraffico, che sappiamo essere presente in quell'area. Ecco, sono tutte questioni che ci segnalano come oggi la politica internazionale abbia bisogno di questi strumenti, perché lì si gioca gran parte dell'evoluzione più o meno democratica di aree intere del nostro pianeta. Questo accordo è importante perché prevede la possibilità di consultazioni tra i Governi, ma anche tra i rispettivi Parlamenti su temi bilaterali e multilaterali ed è per questa ragione che chiedo alla Camera dei deputati l'approvazione convinta di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

UMBERTO RANIERI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Rivolta. Ne ha facoltà.

DARIO RIVOLTA. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

FABIO CALZAVARA. Rinuncio ad intervenire, riservandomi di farlo in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 2598 — Ratifica ed esecuzione degli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (4767) (ore 9,30).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione degli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

*(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 4767)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Leoni.

CARLO LEONI, *Relatore*. Signor Presidente, il presente disegno di legge è stato approvato dal Senato il 7 aprile 1998. L'Unione internazionale delle telecomunicazioni è un'organizzazione intergovernativa, che ha lo *status* di istituto specializzato dell'ONU, al quale aderiscono 188 paesi, più quelli definiti membri di settore, per un totale di 534 membri. Questa organizzazione è strutturata in tre settori, uno per le comunicazioni radio, il secondo per la standardizzazione delle comunicazioni e il terzo per lo sviluppo delle comunicazioni.

Dal 19 settembre al 14 ottobre del 1994, a Kyoto, si è tenuta la 14<sup>a</sup> conferenza dei plenipotenziari. Nel corso della stessa sono stati approvati due strumenti al fine di emendare la costituzione e la convenzione dell'Unione internazionale delle comunicazioni.

Nel primo caso si prevede la possibilità di convocare una conferenza straordinaria nell'intervallo tra due conferenze plenipotenziarie ordinarie, allo scopo di trattare questioni specifiche. Viene posto un maggiore accento sul principio di equa ripartizione geografica nel rinnovo delle cariche dell'Unione e viene introdotta una cadenza biennale nella scelta della classe contributiva.

Nel secondo caso, gli emendamenti alla convenzione prevedono che il numero dei componenti del consiglio non dovrà essere superiore al 25 per cento del totale dei membri. In proposito va tenuto presente che la conferenza di Kyoto ha eletto 46 membri del consiglio in rappresentanza di cinque regioni; l'Italia è nel gruppo dei paesi che rappresentano l'Europa occidentale. Si prevede, poi, la partecipazione di enti e organizzazioni diverse in veste di osservatori, ad esempio organismi scientifici ed industriali e intervengono sui contributi finanziari al bilancio dell'organizzazione. Il reddito dell'Unione per le telecomunicazioni deriva da tre fonti: dalle amministrazioni dei paesi membri per l'86 per cento, dai membri di settore per il 12 per cento e dal UNDP per il 2 per cento. Tutti gli emendamenti sono entrati in vigore il 1° gennaio del 1996 per quegli Stati che entro tale data hanno provveduto a depositare il loro strumento di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica che stiamo esaminando consta di tre articoli: il primo è l'autorizzazione alla ratifica della convenzione; il secondo è l'ordine di esecuzione; il terzo è la norma sull'entrata in vigore della stessa. Dalla ratifica degli atti finali di Kyoto non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, quindi il disegno di legge non reca norme di spesa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

UMBERTO RANIERI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con quanto espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 2947 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (4775) (ore 9,35).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali  
– A.C. 4775)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Calzavara.

FABIO CALZAVARA, *Relatore*. Signor Presidente, il presente protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldavia, composto di quattro articoli e firmato a Bruxelles il 15 maggio 1997, consente ad Austria, Finlandia e Svezia di diventare parti contraenti insieme con gli altri dodici Stati membri che hanno firmato tale accordo prima della loro adesione all'Unione europea, avvenuta nel gennaio del 1995. Tale protocollo, quindi, permette di rendere ufficiali le versioni in

lingua finlandese e svedese, mentre per l'Austria la lingua tedesca è già ufficializzata in tale accordo.

L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994 e ratificato ai sensi della legge 4 marzo 1997, n. 83, è destinato a regolare il complesso delle relazioni politiche, economiche e commerciali fra le parti. Esso costituisce la base della cooperazione sociale, finanziaria, scientifica e tecnologica, nonché culturale. Il provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, in aggiunta a quelli previsti dall'accordo di cooperazione e non esiste necessità di apportare norme di adeguamento. L'applicazione del protocollo e dell'accordo di partenariato consentirà l'ampliamento e lo sviluppo di quei legami commerciali, economici e politici, oltre che culturali, fortemente necessari alla Repubblica di Moldavia per superare i gravi squilibri causati prima dal sistema comunista e, poi, dalla rottura delle relazioni socio-economiche con la Russia ed i paesi satelliti. Tutto ciò ha comportato un conseguente *impasse* interno, dovuto anche alla debolezza produttiva e all'isolamento, seppure parziale, dei paesi europei occidentali ad economia avanzata.

A tale proposito, si richiede che il Governo si attivi per accelerare l'insediamento di una ambasciata italiana nella capitale Chisinau, previsto – a quanto sembra – per il prossimo anno. Faccio presente che la Germania è già rappresentata con una propria ambasciata dal 1991 e che ormai tutti i paesi europei sono rappresentati da proprie ambasciate, tranne l'Italia.

Sottolineo che ciò darebbe anche la possibilità alle imprese italiane e a quelle moldave di consolidare e migliorare l'interscambio commerciale che si basa soprattutto sulla piccola e media impresa. In tale ambito, le piccole e medie imprese italiane – prevalentemente della Padania

— consentono che il primo partner commerciale della Moldavia (o Moldova) sia proprio il nostro Stato.

Sulla base di tali motivazioni, chiedo all'Assemblea l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

UMBERTO RANIERI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 2742 —**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle Convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (4877).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle Convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 4877)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Pezzoni.

MARCO PEZZONI, *Relatore f.f.*. Signor Presidente, colleghi, utilizzerò un po' più di tempo perché siamo di fronte ad una questione da non sottovalutare e di grande interesse nell'ambito di quella che definirei la costruzione di un'Europa comunitaria che abbia non solo nell'euro e nella moneta il proprio punto di forza, ma anche (certo, con la gradualità dovuta) la capacità sempre più elevata di «comunitarizzare» anche la giustizia ed il diritto.

Aumentando il numero di paesi (nel caso in esame si tratta dell'Austria, della Finlandia e della Svezia) che entreranno a pieno titolo nell'Unione europea, è evidente che gli strumenti giuridici, gli accordi e le convenzioni che riguardano, dicevo, non solo le questioni monetarie ma anche quelle relative alla giustizia debbano essere sempre più «comunitarizzate». Sottolineo però che non siamo di fronte — come dire — alla costruzione ormai di un'Europa di tipo federale: non è così! Nemmeno il Trattato di Amsterdam, che pure ha fatto fare passi in avanti, prevede di comunitarizzare completamente il settore della giustizia e del diritto. Siamo di fronte, invece, al pro-

blema di un'Europa che in termini commerciali o di diritto civile, per esempio, assomiglia più ad un consorzio o, per meglio dire, ad un condominio in cui si cerca faticosamente di gestire gli spazi comuni e armonizzare, attraverso lo strumento della convenzione, diversi modelli giuridici e giurisdizionali.

Così, a Bruxelles, nel 1968 è stata stipulata la convenzione in materia civile e commerciale che definisce la competenza giurisdizionale. Questo perché, nel momento in cui si deve costruire l'Europa comunitaria, le decisioni in materia commerciale o civile assunte da un paese membro devono valere anche per gli altri paesi. Pertanto, la convenzione di Bruxelles del 1968 dettava le regole di questo condominio, permetteva la circolazione rapida delle decisioni assunte dai singoli paesi e definiva l'ambito delle rispettive competenze. La convenzione di Bruxelles del 1968 è stata ratificata dall'Italia negli anni settanta; successivamente è stato stipulato un protocollo fatto a Lussemburgo nel 1971 che individuava nella Corte di giustizia europea l'istituzione a cui rivolgersi in caso di contenzioso. Tale protocollo è stato ratificato dall'Italia nel 1975.

Quindi, la convenzione di Bruxelles si applica in materia civile e commerciale indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Fanno eccezione alcune questioni che vengono tenute, come dire, giuridicamente nel patrimonio riservato dei singoli Stati nazionali: le questioni relative al regime patrimoniale tra i coniugi, ai testamenti ed alle successioni, ai fallimenti ed alle procedure affini, la sicurezza sociale. Tutto il resto, invece, viene visto nell'ottica di una graduale comunitarizzazione. Come è stato risolto il problema della competenza dalla convenzione di Bruxelles? A parte i casi di competenza esclusiva, il criterio generale posto a base della competenza internazionale dei giudici degli Stati contraenti è quello del domicilio del convenuto nel territorio di uno Stato contraente. La convenzione ancora oggi ammette la possibilità di competenze concorrenti, indi-

cando accanto al foro individuato in base alle norme interne dello Stato presso il quale si trova il domicilio, anche altri fori comunitari speciali.

Si capisce, pertanto, che ci troviamo di fronte ad una costruzione di nuovi piani dell'edificio comunitario, di questo condominio, perché negli anni sono entrati piano piano a far parte dell'Unione europea anche altri paesi (Spagna, Portogallo, Grecia e così via): la convenzione di Bruxelles ha dovuto pertanto essere adattata. Oggi non facciamo altro che adeguare l'originaria convenzione di Bruxelles del 1968 ed il successivo protocollo fatto a Lussemburgo nel 1971 — che, lo ripeto, assegna alla Corte di giustizia europea la competenza in materia di arbitrato — alla nuova composizione dell'Unione europea della quale ormai fanno parte quindici paesi.

Tuttavia, vi sono alcune novità. Ci troviamo di fronte, infatti, ad una legislazione in evoluzione che, ad esempio, in questo accordo prende in considerazione questioni che, nel momento in cui si rafforza il mercato interno comunitario, avranno un'importanza sempre più crescente nel diritto europeo applicabile all'interno dei singoli paesi. Qui, per esempio, noi discipliniamo i contratti di vendita, le controversie concernenti l'esercizio di una succursale o di una filiale che si colloca in uno qualsiasi dei 15 paesi; regoliamo la competenza per il risarcimento dei danni, i conflitti tra società economiche e finanziarie; regoliamo, per esempio, le questioni delle assicurazioni, dei contratti di lavoro individuali, nel senso che chi consideri violato un suo diritto può chiedere il risarcimento al datore di lavoro di un paese piuttosto che di un altro. Qui si regolarizzano i contratti conclusivi dei consumatori.

Insomma, chiedo che noi guardiamo anche all'opera di costruzione dell'Unione europea sempre con maggiore attenzione, anche in termini di giustizia. Non è un caso, infatti, che proprio l'anno scorso, quando ormai era chiaro che saremmo entrati nell'euro e che si sarebbe costruito un mercato ancora più integrato, quella

dell'integrazione giuridica ha cominciato ad essere avvertita come una questione strategica, tant'è vero che la Commissione europea, cioè il nucleo del futuro Governo europeo, ha proposto una nuova convenzione, più complessiva. Il nuovo quadro, naturalmente, le è stato completamente suggerito da chi ha ancora la competenza di proporre le norme in chiave europea, ossia il livello intergovernativo, il Consiglio dei ministri.

Abbiamo di fronte, ripeto, una sfida più alta, perché costruire l'Europa federale, signor Presidente, significa per esempio creare una Costituzione e io credo che se non abbiamo questa intenzione difficilmente potremo piantare il pilastro di una giustizia sovranazionale, comunitaria. Qui ci troviamo in un terreno in evoluzione, proprio perché abbiamo superato la situazione del diritto interno ai singoli paesi e non siamo ancora arrivati ad una giustizia comunitaria. Non è un caso, per esempio, che Sergio Carbone rilevi come l'articolo 17 della convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze straniere sia una norma a formazione progressiva, che proprio alla luce dell'esperienza dei singoli modelli normativi dei vari paesi deve essere non solo attualizzata, ma resa sempre più « comunitaria » e sempre più forte. Che questa sia un'esperienza in crescita è dimostrato dal fatto che l'esercizio della giurisdizione, il riconoscimento delle sentenze straniere in merito ai rapporti civili e commerciali, non ha valore, con la ratifica che oggi siamo chiamati ad effettuare, solo per i 15 paesi entrati nell'Unione europea: vi è infatti un accordo che prevede l'applicazione di tale convenzione comune anche a Stati europei che non fanno parte dell'Unione, proprio perché vi sono paesi (quali l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera), legati alla cosiddetta area di libero scambio d'Europa, che hanno ratificato tale convenzione.

Si tratta, dunque, di una costruzione complicata, interessante, evolutiva, che fissa la questione di una integrazione comunitaria anche verso un nuovo diritto europeo. È proprio per questo che, come

dicevo in precedenza, io guardo con grande interesse al fatto che il Parlamento europeo, ma soprattutto la Commissione ed il Consiglio dei ministri, accelerino l'azione volta a costruire la nuova convenzione che è stata proposta. Abbiamo infatti bisogno di creare un modello sempre più armonioso tra tutti gli Stati europei. Dico questo perché ho l'impressione, signor Presidente, che nella competizione mondiale globale non sarà indifferente il fatto che una serie di procedure interne ad un'area geo-politica e non più solo geo-economica, come l'Europa, siano formalizzate in modo standard e semplificate. Anche questo, infatti, permette una crescita delle società civili attraverso l'economia, l'impresa, gli accordi tra imprenditori e lavoratori in tutto lo spazio europeo.

È in questo che spesso non si vede il vantaggio competitivo di uno Stato federale come gli Stati Uniti d'America; eppure questo favorisce non solo una enorme capacità tecnologica e di risorse ma anche la realizzazione di uno spazio giuridico, una semplificazione amministrativa in materia civile e commerciale che rende più omogeneo un intero spazio economico.

È questa la riflessione che mi sentivo di fare su tale convenzione. Essa ci permetterebbe — concludo con questa riflessione — di dare all'Europa un'immagine esterna più accettabile, per non fare dell'Europa un mondo economico chiuso e protezionistico rispetto all'esterno ma, ad esempio, capace di selezionare, attraverso principi alti di giurisprudenza, le importazioni di beni individuando quelle provenienti da altri paesi ove magari esiste lo sfruttamento minorile. Di fronte a tale problema, infatti, siamo oggi impotenti proprio perché non vi sono principi giuridici e autorità comuni in materia di giustizia, anche a livello internazionale. Non basta dare una delega all'Organizzazione internazionale del lavoro, sperando che concluda un accordo con l'Organizzazione mondiale del commercio, perché alla fine, nella concretezza dell'economia globale, il problema è quello dei criteri

giuridici comuni che applichiamo in Europa, per esempio, per la vendita di prodotti realizzati con il lavoro minorile.

Non credo che oggi siamo in grado di arrivare alla cosiddetta clausola sociale. Ritengo però importanti il diritto del consumatore di cui ho parlato prima e le regole di trasparenza e di certificazione dei prodotti provenienti da fuori l'Europa, relativamente al problema dello sfruttamento del lavoro minorile; sembrerebbe una cosa ingenua, ma in realtà ciò ci permetterebbe di disporre di una giurisprudenza interna europea che responsabilizza le imprese. Noi non siamo in grado di fare i gendarmi del mondo ma mi sembra giusto che nel libero commercio mondiale si sappia per ogni bene che entra in Europa da dove viene, come sia stato prodotto e a quali costi; in questo modo si responsabilizza il diritto commerciale interno ed internazionale, anche perché non credo che l'Europa possa costruire muri commerciali.

Ci troviamo in un mondo sempre più globalizzato e un di più in termini di diritto internazionale europeo, per quanto riguarda conflitti e divergenze in materia civile e soprattutto commerciale, può rappresentare un modo per essere all'avanguardia e trascinare la giurisprudenza complessiva di altri paesi e di fori internazionali, come l'Organizzazione internazionale del lavoro e l'Organizzazione mondiale del commercio, verso una maggiore attenzione, se non altro in termini di trasparenza, nei confronti di una doverosa crescita di tutti i paesi del pianeta.

È questo che l'Europa potrebbe fare, riacquistando il valore di una civiltà della giustizia e di una grande e moderna civiltà del diritto.

PRESIDENTE. Mi complimento ancora una volta con l'onorevole Pezzoni per questo suo spaccato che riguarda non solo gli interessi ma anche i diritti generali che, nella giurisprudenza e nella normativa, devono trovare un raccordo, affinché l'Europa non sia solo un'espressione economica e geografica ma anche un'espressione giuridica d'esempio per le realtà ad

essa esterne. Lei ha sollevato problemi importanti e, anche se solitamente ciò non viene fatto da parte del Presidente, mi permetto di sottolinearlo positivamente.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

UMBERTO RANIERI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 976 – Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale (approvato dal Senato) (3816) (ore 9,57).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.

**(Discussione sulle linee generali – A.C. 3816)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Pezzoni, che avrà ancora una volta la possibilità di darci prova della sua competenza.

MARIO PEZZONI, *Relatore ff.*. Signor Presidente, sarò breve, anche se il disegno di legge di ratifica in esame riguarda due trattati molto interessanti, uno sul trasferimento di persone condannate e di minori ed uno sull'assistenza giudiziaria in materia penale, con un paese, il Perù, che vogliamo coinvolgere in un tipo di cooperazione importante, anche a tutela e difesa di cittadini italiani. Conosciamo infatti bene la situazione delle carceri peruviane ed anche la difficile condizione di italiani che hanno trasgredito le leggi peruviane e che si trovano a sperimentare sulla loro pelle quelle carceri.

Così, dopo l'accordo con la Thailandia, nell'ambito di un'attenzione umanitaria ed anche della tutela e della protezione di nostri concittadini, giustamente ratifichiamo il trattato sull'assistenza giudiziaria in materia penale e, soprattutto, il trattato per il trasferimento di persone condannate e di minori. È stato invece giustamente accantonato dal Senato un terzo trattato sull'estradizione, perché il Senato si è accorto, e noi come Camera dobbiamo dire opportunamente, che nello stesso si prevedeva, per l'estradizione, un articolo 6 che somigliava tantissimo all'articolo 11 di un analogo trattato tra Italia e Stati Uniti che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale.

Mi riferisco ad una vicenda che tutti conosciamo, ma che è bene ricordare: il ricorso di Pietro Venezia, il quale doveva essere condannato nello Stato della Florida; il Governo italiano aveva chiesto ed ottenuto assicurazione dalla controparte americana che non si sarebbe proceduto, in caso di condanna, all'esecuzione della pena capitale, ma la Corte costituzionale aveva giudicato insufficienti le garanzie politiche di un altro paese (importante come la Florida e gli Stati Uniti). Si è quindi arrivati ad una pagina importante scritta dalla Camera e dal Senato italiani nel 1995, che con rispettive mozioni si sono opposti all'estradizione, chiedendo esplicitamente, in termini giuridici e giudiziari (non solo di garanzie politiche), che

un paese verso cui sia diretta un'estradizione non debba prevedere la pena di morte.

Ebbene, in Perù vi è la stessa situazione, per cui questo terzo trattato di estradizione è stato giustamente accantonato. Evidentemente appare importante che l'evoluzione politica e la cultura del diritto del nostro paese si stiano orientando nel senso di applicare questo principio sempre e ovunque: mai l'estradizione verso paesi che prevedano ancora la pena di morte nel proprio codice. Chiedo, dunque, che il Governo sia totalmente fedele a questa espressione di volontà della Camera e del Senato: sappiamo che il trattato di estradizione accantonato può essere rinegoziato, ma non bisogna in alcun caso cedere sul punto di principio della non estradizione verso paesi dove sia prevista la pena di morte.

Per quanto riguarda i due trattati in esame, invece, vi è un giudizio positivo: basti pensare che il trattato sul trasferimento di persone condannate prevede all'articolo 3 il consenso della persona interessata, nonché il consenso dei due Stati. Vi è poi un'altra decisiva condizione, sempre nel medesimo trattato: che l'eventuale pena di morte sia stata commutata.

Ecco allora che, attraverso un'opportuna modifica, anche nell'articolo 3, si presta una particolare attenzione al principio di non accettazione dell'estradizione verso nessun paese dove la pena di morte non sia stata commutata: a queste condizioni è pertanto accettabile da parte nostra che il trattato sul trasferimento di persone condannate venga approvato. Nell'articolo 3, infatti, è previsto esplicitamente il fatto che questa condizione si sia già verificata, cioè che vi sia stata la commutazione dell'eventuale pena di morte in altra condanna. Sono tutte garanzie che ci permettono di dare un giudizio positivo sulla ratifica dei due trattati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

UMBERTO RANIERI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si

riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione delle mozioni Armani ed altri n. 1-00297 e Grimaldi e Nesi n. 1-00337, concernenti la politica delle privatizzazioni (ore 10,03).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Armani ed altri n. 1-00297 e Grimaldi e Nesi n. 1-00337, concernenti la politica delle privatizzazioni (vedi l'allegato A — Mozioni sezione 1).

Avverto che tali mozioni, vertenti sullo stesso argomento, saranno discusse congiuntamente.

**(Contingentamento tempi)**

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito delle riunioni del 17 dicembre 1998 e dell'11 gennaio 1999 della Conferenza dei presidenti di Gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per la discussione delle mozioni all'ordine del giorno, che risultano così ripartiti:

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 30 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

I gruppi hanno a disposizione 2 ore e 40 minuti per la discussione; ad essi si aggiungono 5 minuti per ciascun gruppo

che abbia presentato una mozione e 10 minuti per ciascun gruppo per le dichiarazioni di voto.

Avverto che il tempo complessivamente risultante a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 43 minuti;

forza Italia: 35 minuti;

alleanza nazionale: 38 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 29 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 28 minuti;

UDR: 24 minuti;

comunista: 29 minuti.

rinnovamento italiano: 24 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 37 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 8 minuti; rifondazione comunista: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Italia dei valori: 5 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti.

**(Discussione sulle linee generali)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Armani, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00297.

PIETRO ARMANI. Signor Presidente, questa mozione è datata, perché risale al 28 luglio 1998. Sappiamo che l'opposi-